



COMUNE di VALLELAGHI

(Provincia di Trento)

Giunta Comunale

DELIBERAZIONE N. 91 DEL 22/04/2025

OGGETTO: approvazione delle tariffe corrispettive a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, agevolazioni e sostituzioni del comune - anno 2025

L'anno **duemilaventicinque** addì **22 - ventidue** - del mese **aprile** alle ore **15:00** nella sede municipale, ritualmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale, per la trattazione del seguente oggetto:

Presiede **Il Sindaco: ing. Lorenzo Miori**

Assiste **il Vicesegretario dott.ssa Emma Longo**

Sono presenti

Lorenzo Miori	Sindaco	Presente
Paolo Decarli	Vice Sindaco	Presente
Mirko Bortoli	Assessore	Presente
Nicola Frizzera	Assessore	Presente
Ilaria Rigotti	Assessore	Presente

Assessori presenti: **5** (di cui favorevoli 5, contrari 0, astenuti 0)

Assessori assenti: **0**

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti **Il Sindaco: ing. Lorenzo Miori** assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

La presente deliberazione è stata dichiarata, ai sensi dell'art. 183 della L.R 03.05.2018, N. 2 comma 3, esecutiva a pubblicazione avvenuta.



COMUNE di VALLELAGHI

(Provincia di Trento)

LA GIUNTA COMUNALE

Premesse:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (imposta poi abolita, ad eccezione della tassa sui rifiuti dall'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, con decorrenza dal 2020);
- il comma 683 dell'art. 1 della legge n. 147/2013 prevede che il consiglio comunale deve approvare le tariffe della TARI in conformità al PEF, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;
- il comma 654 dell'art. 1 della legge n. 147/2013 stabilisce che in ogni caso, con le tariffe Tari, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del D.lg. 36/2003 (costi di smaltimento dei rifiuti nelle discariche) ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione e aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga »;
- con deliberazione n. 443 del 31/10/2019 ARERA ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021;
- con deliberazione 363/2021/R/RIF l'Autorità ha adottato il Metodo Tariffario Rifiuti per il secondo periodo regolatorio (MTR-2), provvedendo a
 - fissare dei criteri per la definizione delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento;
 - confermare l'impostazione generale che ha contraddistinto il Metodo Tariffario Rifiuti per il primo periodo regolatorio (MTR) di cui alla deliberazione 443/2019/R/RIF, basata sulla verifica e la trasparenza dei costi, richiedendo che la determinazione delle entrate tariffarie avvenga sulla base di dati certi, validati e desumibili da fonti contabili obbligatorie e che la dinamica per la loro definizione sia soggetta ad un limite di crescita, differenziato in ragione degli obiettivi di miglioramento della qualità del servizio reso agli utenti e/o di ampliamento del perimetro gestionale individuati dagli Enti territorialmente competenti;
 - rafforzare gli incentivi allo sviluppo di attività di valorizzazione dei materiali recuperati e/o di energia;
 - prevedere un periodo regolatorio di durata quadriennale 2022-2025 per la valorizzazione delle componenti di costo riconosciute e delle connesse entrate tariffarie;
 - confermare anche per il secondo periodo regolatorio il limite di crescita delle entrate.
- con deliberazione 389/2023/R/RIF sono state definite le regole e le procedure per l'aggiornamento biennale (2024-2025) del metodo tariffario rifiuti (MTR-2), in particolare è stato introdotto un ulteriore parametro (CRI) che tenga conto dei maggiori oneri sostenuti per il servizio integrato di gestione dei rifiuti negli anni 2022 e 2023 riconducibili alla dinamica dei prezzi dei fattori della produzione. Tale coefficiente può essere valorizzato entro il limite del 7%;
- con la deliberazione 15/2022 ARERA definisce il Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF), prevedendo l'introduzione di un set di obblighi di qualità contrattuale e tecnica, minimi ed omogenei per tutte le gestioni, affiancati da indicatori di qualità e relativi standard generali differenziati per schemi regolatori, individuati in relazione al livello qualitativo effettivo di partenza garantito agli utenti nelle diverse gestioni;



COMUNE di VALLELAGHI

(Provincia di Trento)

- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il Piano Economico Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani;
- l'articolo 3 comma 5 quinquies del D.L. n. 228/2021 ha stabilito che il termine ordinario per l'approvazione dei provvedimenti tributari (TA.RI.) o extratributari (TA.RI.P.) è fissato al 30 aprile dell'esercizio di competenza, con effetto retroattivo alla data del primo gennaio dello stesso anno;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 147/2013, fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.lg. 15 dicembre 1997, n. 446.

Ai sensi dell'art. 1, comma 668, della legge 27/12/2013, n. 147 "I comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono, con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI. Il comune nella commisurazione della tariffa può tenere conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. La tariffa corrispettiva è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani". In applicazione dell'art. 1, comma 668, sopra citato, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 di data 23.04.2024, è stato approvato il regolamento per l'applicazione della tariffa rifiuti corrispettiva per la copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani e si è dato atto che la tariffa rifiuti corrispettiva è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, individuato nell'Azienda speciale di igiene ambientale, ASIA;

L'art. 7 della deliberazione ARERA n. 363/2021 (MTR-2) prevede che ai fini della determinazione delle entrate tariffarie di riferimento, il gestore predispone il piano economico finanziario per il periodo 2022-2025, secondo quanto previsto dal MTR-2 e lo trasmette all'ente territorialmente competente che provvede alla validazione ed alla trasmissione dello stesso e delle tariffe ad ARERA; nel territorio in cui opera il Comune di Valledaghi non è presente e operante l'Ente di Governo d'ambito, e pertanto le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA 363/2021 sono esercitate dal Comune medesimo;

Congiuntamente alle Amministrazioni di Cavedine e Madruzzo, si è stabilito di optare a decorrere dall'anno 2024 per un'unica tariffa d'ambito che copra i costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani dell'intero bacino della Valle dei Laghi, sulla base delle utenze e degli svuotamenti complessivi al fine di garantire agli utenti i medesimi costi a fronte del medesimo servizio loro offerto;

L'aggiornamento biennale 2024-2025 del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti 2022-2025, approvato con deliberazione n. 13 di data 23.04.2024, espone per il 2025 un costo complessivo dell'ambito della Valle dei Laghi (comprensivo dei comuni di Cavedine, Madruzzo, Valledaghi) pari ad € 1.460.197, di cui € 705.586 di costi variabili ed € 754.610 di costi fissi, considerato il limite massimo di crescita della tariffa 2025 rispetto al 2024 pari al 8,60% il totale delle entrate tariffarie 2025 ammonta ad € 1.392.074 di cui:

- € 672.669 per costi variabili;
- € 719.405 per costi fissi;

a seguito dell'applicazione del coefficiente di gradualità, pari ad 1 e del limite di crescita, pari al 8,6%;

Il D.P.R. 158/99 prevede che la tariffa dei rifiuti sia composta da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e ai relativi ammortamenti, e da una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione.

I costi del servizio sono ripartiti fra le due macroclassi di utenze, sulla base dei criteri dettati dal D.P.R. n. 158/99. Le tariffe si dividono in "domestiche" per le quali, accanto alla superficie imponente dell'abitazione, viene considerato anche il numero dei componenti del nucleo familiare e "non domestiche" con una differenziazione sulla base delle categorie previste dal citato D.P.R. 158/1999, entrambe caratterizzate, come detto, da una componente fissa e da una variabile.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli art. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.



COMUNE di VALLELAGHI

(Provincia di Trento)

Allo scopo sono stati elaborati, con il supporto di ASIA (nota ns. prot. 2025/5746), i prospetti di determinazione delle tariffe per l'anno 2025 nel quale sono indicati i coefficienti Ka, Kb, Kc e Kd, le modalità e i valori di calcolo delle tariffe nelle varie componenti: domestiche e non domestiche, quota fissa e quota variabile, riepilogati come di seguito indicato:

	utenze domestiche	utenze non domestiche	totale
costi fissi	528.771,92	205.633,52	734.405,44
costi variabili	484.321,40	188.347,21	672.668,61
totale	1.013.093,32	393.980,73	1.407.074,05

I costi fissi sono ripartiti tra gli utenti domestici e non domestici (rispettivamente 72% e 28%) in modo da garantire un'agevolazione per le utenze domestiche. Il totale dei costi fissi, come sopra riportato ed evidenziato nell'allagato prospetto (e pertanto anche il totale dei costi coperti dal gettito della tariffa) differisce per l'importo di € 15.000,00 dal totale dei costi fissi riportato nel PEF: trattasi del costo dell'agevolazione per compostaggio domestico che viene ripartito su tutte le utenze.

Come previsto all'art. 15 del regolamento per l'applicazione della tariffa corrispettiva, la parte variabile è costituita da una quota servizi e una quota consumi. La quota consumi è determinata in base ai litri (convenzionalmente rapportati in kg) di rifiuto non riciclabile conferito e misurato; la quota servizi è dovuta a copertura dei costi variabili per la raccolta delle frazioni di rifiuti per i quali non è attivo un sistema di misurazione delle quantità conferite, anche qualora l'utente non la utilizzi;

Per il calcolo della quota fissa delle tariffe delle utenze domestiche, sulla base di quanto previsto del regolamento comunale per l'applicazione della tariffa corrispettiva, si è tenuto conto delle superfici occupate nonché del numero dei componenti il nucleo familiare (da 1 a 6 e più) con riferimento non più solamente al Comune di Valledaghi, ma anche ai comuni di Madruzzo e Cavedine;

Anche per il calcolo delle tariffe delle utenze non domestiche si è fatto riferimento alle superfici complessivamente occupate dalle ditte nei Comuni di Cavedine, Madruzzo e Valledaghi.

Il costo a litro è determinato dal rapporto tra i costi del servizio e i volumi che si prevede di misurare nel corso dell'anno. Considerando come il passaggio dal sistema tributario a quello tariffario ha comportato una maggior attenzione da parte dei contribuenti nei conferimenti e conseguentemente una contrazione dei litri svuotati, si è ritenuto di prendere quale base di calcolo circa il 90% dei litri misurati nel corso del 2024; il costo a litro previsto per l'anno 2025 è pertanto pari ad € 0,1025;

Riguardo alle agevolazioni e sostituzioni tariffarie, per le quali il regolamento comunale demanda alla delibera di approvazione delle tariffe la quantificazione annua, si propone per l'anno 2025:

- la riduzione della quota fissa per le utenze praticanti il compostaggio domestico dei rifiuti organici, in considerazione del risparmio generato da questa pratica;
- la sostituzione del Comune per le occupazioni realizzate dalle associazioni senza fine di lucro, inserite nel registro delle associazioni del Comune in occasione di manifestazioni, feste o sagre;
- la sostituzione del comune al pagamento dell'importo dovuto a titolo di tariffa per le persone, residenti nel Comune di Valledaghi, che a causa di malattia, handicap o altre cause, producano elevate quantità di rifiuti, nel 50% della "quota consumi" della parte variabile della tariffa nella misura massima di € 150,00 (al netto da IVA);
- la sostituzione del comune al pagamento dell'importo dovuto a titolo di tariffa per le utenze domestiche ove siano residenti bambini di età inferiore a 36 mesi, nel 50% "quota consumi" della parte variabile della tariffa nella misura massima di € 100,00 (al netto da IVA) per ciascun bambino;
- di definire come utenze domestiche, componenti 1, i locali posseduti o detenuti da soggetti ospiti in R.S.A. o strutture quali istituti sanitari, carceri, famiglie protette, da almeno sei mesi, laddove la relativa utenza sia costituita da un solo componente e sempreché l'immobile non risulti utilizzato, anche temporaneamente;

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli art. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.



COMUNE di VALLELAGHI

(Provincia di Trento)

Considerato quanto sopra premesso;

Preso atto che la tariffa è determinata sulla base dei criteri indicati nel regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1998, n. 158, come previsto dall'art. 1, comma 651, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147.

Visto l'art. 1, comma 654, della Legge n. 27 dicembre 2013, n. 147, il quale prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio;

Dato atto che la copertura del costo delle agevolazioni sulla tariffa di cui agli articoli 17 (compostaggio) e 19 (distanza dalla postazione di conferimento) del vigente regolamento viene garantita spalmando il costo sulla generalità dei contribuenti;

Preso atto dei coefficienti stabiliti dalla tabella riportata nell'art. 4 dell'allegato 1 al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, Ka e Kc per la determinazione della quota fissa delle utenze rispettivamente domestiche e non domestiche, e dei coefficienti Kb e Kd per il calcolo della quota servizi della parte variabile delle utenze rispettivamente domestiche e non domestiche come indicati nel listino allegato;

Preso atto che il comma 5 quinquies dell'art. 3 del D.L. 228/2021, convertito con modifiche dalla L. 15/2022, prevede che "a decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno;

Visti:

- il listino della tariffa rifiuti - anno 2025, predisposto dall'ente gestore, di cui alla nota ns. prot. n. 5076 di data 18.04.2025, ove vengono riportati i volumi conferiti dalle utenze (distintamente domestiche e speciali), le superfici, le statistiche del Comune Vallelaghi, i riepiloghi degli introiti per l'ambito Valle dei Laghi, la definizione delle nuove tariffe;
- le statistiche delle utenze dell'ambito Valle dei Laghi: ove vengono riportati i volumi conferiti dalle utenze (distintamente domestiche e speciali) per l'intero ambito della Valle dei Laghi di cui alla nota ns. prot. n. 5824 di data 22.04.2025;
- il listino dei costi dei servizi a richiesta - anno 2025, predisposto dall'ente gestore di cui alla nota ns. prot. n. 4953 di data 07.04.2025;

Dato atto che:

- con deliberazione consiliare n. 40 di data 30.12.2024 è stato approvato l'aggiornamento al DUP (documento unico di programmazione) 2025-2027 ed il bilancio di previsione finanziario 2025– 2027;
- con deliberazione giunta n. 07 del 21.01.2025 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per gli esercizi 2025, 2026 e 2027;

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnico – amministrativa e contabile ai sensi dell'art. 185 comma 1 della L.R. 03.05.2019, n. 2;

Visti:

- la Legge 147 dd. 27/12/2013 (legge di stabilità per l'anno 2014) e in particolare i commi dal 639 al 705 nella quale è stata istituita l'imposta comunale unica (IUC) e nell'ambito di questa la componente tributaria costituita dalla tassa sui rifiuti (TARI);
- il D.P.R. 27 aprile 1998, n. 158 disciplinante il metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani;
- le deliberazioni di ARERA n. 363/2021 e 15/2022;
- il decreto legislativo n. 118 dd. 23/6/2011 e ss.mm. e i principi contabili allegati al decreto stesso;
- il Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige, approvato con legge regionale 3 maggio 2018, n. 2.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli art. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.



COMUNE di VALLELAGHI

(Provincia di Trento)

- l'art. 9 bis della L.P. 36/1993 e ss.mm., che stabilisce che entro il termine per l'approvazione del bilancio di previsione devono essere approvati gli atti tributari e tariffari del Comune.
- lo Statuto comunale del Comune di Vallelaghi approvato con deliberazione consiliare n. 48 dd. 29.12.2016;
- il regolamento di contabilità del Comune di Vallelaghi, approvato con deliberazione consiliare n. 14 dd. 06.04.2019;
- il regolamento per regolamento per l'applicazione della tariffa corrispettiva servizio gestione rifiuti urbani approvato con precedente n. 12 del 23.04.2024;

Costatato e proclamato da parte del Presidente l'esito della votazione come riportato nel frontespizio;

DELIBERA

1. di approvare le tariffe corrispettive per le utenze domestiche e non domestiche a copertura dei costi per il servizio di gestione dei rifiuti relative all'anno 2025 come da allegati (A – *listino tariffa puntuale 2025* - e B – *statistiche utenze ambito Valle dei Laghi*-), parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di approvare il listino delle attività varie come individuate nel prospetto che viene allegato alla presente deliberazione (C- *listino costi servizi a richiesta 2025*) per formarne parte integrante e sostanziale;
3. di determinare, ai sensi dell'art. 17 del regolamento per l'applicazione della tariffa corrispettiva servizio gestione rifiuti urbani, l'agevolazione per le utenze domestiche che praticano il compostaggio della frazione organica dei rifiuti urbani con trasformazione biologica nel territorio:

n. componenti utenza domestica	riduzione a valere sulla quota fissa della tariffa
1	€ 7,00
2	€ 13,00
3	€ 16,00
4	€ 18,00
5	€ 22,00
6 ed oltre	€ 26,00
non residenti componenti 2	€ 13,00

4. di definire, ai sensi dell'art. 17, comma 5, del regolamento per l'applicazione della tariffa corrispettiva servizio gestione rifiuti urbani, come utenze domestiche, componenti 1, i locali posseduti o detenuti da soggetti ospiti in R.S.A. o strutture quali istituti sanitari, carceri, famiglie protette, da almeno sei mesi, laddove la relativa utenza sia costituita da un solo componente e sempreché l'immobile non risulti utilizzato, anche temporaneamente;
5. di prevedere, ai sensi di quanto disposto dagli articoli 17 e 21 del regolamento, la sostituzione del Comune per le occupazioni realizzate dalle associazioni senza fine di lucro, inserite nel registro delle associazioni del Comune in occasione di manifestazioni, feste o sagre;
6. di determinare, ai sensi degli articoli 19 e 20 del regolamento per l'applicazione della tariffa corrispettiva servizio gestione rifiuti urbani, le seguenti modalità di sostituzione del comune al pagamento dell'importo dovuto a titolo di tariffa:
 - a) utenze domestiche ove siano residenti persone che a causa di malattia, handicap o altre cause, producano elevate quantità di rifiuti indifferenziati: 50% della "quota consumi" della parte variabile della tariffa nella misura massima di € 150,00 (al netto da IVA);

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli art. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.



COMUNE di VALLELAGHI

(Provincia di Trento)

- b) utenze domestiche ove siano residenti bambini di età inferiore a 36 mesi: 50% della “quota consumi” della parte variabile della tariffa nella misura massima € 100,00 (al netto da IVA) a bambino;
7. di dare atto che la spesa derivante da quanto previsto ai punti precedenti, stimata in lordi € 13.500,00 trova imputazione a bilancio finanziata con mezzi propri dell’ente, e di demandare all’ufficio tributi il conseguente impegno;
8. di dare atto che le presenti tariffe trovano applicazione a decorrere dal 01.01.2025;
9. di trasmettere, a cura dell’ufficio tributi, la presente deliberazione ad ARERA entro 30 giorni dall’adozione ai sensi di quanto disposto dall’art. 2 della determinazione dell’Autorità n. 02/2020;
10. di dare comunicazione, a cura dell’ufficio tributi, del presente provvedimento sul sito web istituzionale del comune sezione trasparenza rifiuti;
11. di dare comunicazione, a cura dell’ufficio tributi, del presente provvedimento all’ente gestore ASIA;
12. di disporre che la presente deliberazione venga pubblicata sull’albo telematico per 10 giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 183, comma 1, del Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2;
13. di disporre la comunicazione della presente deliberazione, ai capigruppo consiliari ai sensi dell’art. 183, comma 2, del Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2
14. di dare atto che con riguardo al presente provvedimento non sussistono, nei confronti del responsabile del procedimento e del personale che ha preso parte all’istruttoria, cause di astensione riferibili a situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, in particolare con riferimento agli articoli 7 e 14 del codice di comportamento dei dipendenti comunali;
15. di dare evidenza che, ai sensi dell’art. 4, comma 4, della Legge Provinciale 30 novembre 1992 n. 23, avverso la presente deliberazione sono ammessi:
- a) opposizione alla Giunta Comunale da parte di ogni cittadino durante il periodo di pubblicazione ai sensi dell’art. 183, comma 1, del Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2;
- b) ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 60 giorni ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n. 104;
- in alternativa al rimedio di cui al punto b), ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse per motivi di legittimità entro 120 giorni ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199.

In materia di aggiudicazione di appalti si richiama la tutela processuale di cui al comma 5 dell’art. 120 dell’allegato 1) del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104.

In particolare:

- - il termine per il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale è di 30 giorni;
- - non è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica



COMUNE di VALLELAGHI

(Provincia di Trento)

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco: ing. Lorenzo Miori

il Vicesegretario dott.ssa Emma Longo

Documenti Allegati al presente Atto:

Titolo	Nome File	Formato	Data
Impronta			
allegato A_listino_rifiuti_urbani_2025.pdf	allegato A_listino_rifiuti_urbani_2025.pdf	DOCUMENTO INFORMATICO	22/04/2025
(D167B207527E74B8417396F86ABB14BD1AAACFD15560411C5FE41F152F1992FE)			
allegato B_ambito_Valle_dei_Laghi_dati_2025.pdf	allegato B_ambito_Valle_dei_Laghi_dati_2025.pdf	DOCUMENTO INFORMATICO	22/04/2025
(052C2870C692ABCF16CD6FBB0037D5A497FE3040A1BF55018C079536BA609F07)			
allegato C_listino costi servizi a richiesta_2025.pdf	allegato C_listino costi servizi a richiesta_2025.pdf	DOCUMENTO INFORMATICO	22/04/2025
(74319C47820155BB82BE42342230D8A07CD77057ACEEE68D38C7F70BE6343F42)			
PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA	PARERE_SFI_2025_146.rtf.pdf.p7m	PARERE	22/04/2025
(63346846A87CA30F49396DB10B0853DB97D7822CD40EA1FC0FB24CED271FD443)			
PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE	PARERE_SFI_2025_146.rtf.pdf.p7m	PARERE	22/04/2025
(5ADC4B29C689DEC193EECAA4696558669A80F9E369E7BD0A8E6B6D7BD0922924)			

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli art. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.